

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— VI LEGISLATURA —————

(N. 1967-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1975

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973

* Autorizzata, il 25 giugno 1975, a riferire oralmente all'Assemblea.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Roma, 25 giugno 1975

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, alla condizione che il primo comma dell'articolo 4 sia modificato come segue:

« All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1975, valutato in complessive lire 1.128.500.000 si provvede quanto a lire 272 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, quanto a lire 230 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 del predetto stato di previsione per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 626.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'anno finanziario 1975 ».

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

È autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1, in essa compresa quella derivante dalla partecipazione italiana alla Conferenza europea di biologia molecolare.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 502 milioni per l'anno finanziario 1974, provvedesi a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1975, valutato in complessive lire 1.128.500.000 si provvede quanto a lire 272 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, quanto a lire 230 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 del predetto stato di previsione per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 626.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'anno finanziario 1975.

identico.